



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Giuseppina FINAZZI Presidente

Dott. Silvia MOSSI Consigliere

Dott. Laura CORAZZA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 3.10.2023 iscritta al n. 286/2023 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 21.12.2023

d a

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del l.r.p.t.**, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia,
come da procura generale in atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

GAVAZZI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Sterli del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 393 del 2023 del Tribunale di Brescia.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

OGGETTO:

Prestazione: pensione –

assegno di invalidità

INPS – Inpdai – Enpals,

etc.

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

Fatto e diritto

Con la sentenza n. 393/2023, pubblicata il 26 settembre 2023, il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Giuseppe Gavazzi nei confronti dell'INPS, ha dichiarato non sussistente l'indebito comunicato al ricorrente con il provvedimento di riliquidazione 17.2.2022 relativo all'intera pensione anno 2021 e il diritto del ricorrente alla erogazione dei ratei di pensione anticipata quota 100 per l'anno 2021, detratta la somma di € 5.032,32 percepita a titolo di reddito da lavoro per il medesimo anno, condannando Inps al pagamento della differenza. Il Tribunale ha poi dichiarato sussistente l'indebito comunicato al ricorrente con il provvedimento di riliquidazione 17.2.2022 relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2022 e l'illegittimità della sospensione dell'erogazione della pensione quota 100, disposta da Inps con effetto dall'1 aprile 2022 per la parte eccedente l'importo di € 11.086,85 percepito dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro al 31.8.2022, condannando Inps al pagamento della differenza dovuta. Il Tribunale, premesso che il ricorrente era titolare di pensione quota 100 in applicazione dell'art.14 del D.L. 4/2019, con decorrenza dall'1

gennaio 2020 e che in data 13 settembre 2021 si era rioccupato con contratto a tempo determinato, con scadenza originaria al 12 settembre 2022, poi prorogato fino al 31 dicembre 2022, ha concluso per l'erroneità dell'interpretazione data dall'Inps dell'art.14 co. 3 del D.L. 4/2019 convertito nella L.26/2019, a norma del quale "*La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.*" Contrariamente a quanto ritenuto dall'Inps, secondo il quale, in caso di rioccupazione del pensionato in quota 100, il reddito percepito comporterebbe la sospensione dell'erogazione della pensione nell'intero anno di produzione del reddito e il diritto dell'ente previdenziale al recupero dei ratei di pensione corrisposti nel medesimo anno, il Tribunale è arrivato alla conclusione che il divieto di cumulo previsto dalla citata disposizione, conformemente al suo tenore letterale, andasse inteso come divieto di cumulare, nello stesso periodo, il reddito da lavoro e la pensione, con la conseguenza che la pensione spettante nel corso di un determinato anno andasse decurtata dall'importo del reddito percepito nel medesimo anno dal pensionato per l'attività di lavoro eventualmente prestata.

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2023, ha proposto appello l'Inps, chiedendo la riforma della sentenza con rigetto delle domande del Gavazzi. A sostegno dell'appello, l'Istituto ha evidenziato che il

citato art. 14 prevede il divieto di cumulo con efficacia ex tunc (*“a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione”*) e lo riferisce all’intera pensione in quota 100 (*“fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia”*). Di conseguenza, il divieto di cumulo non potrebbe risolversi in una mera operazione di sottrazione della retribuzione dalla pensione, come ritenuto dal Giudice di primo grado, proprio perché la retribuzione deriva necessariamente da nuova attività lavorativa che, logicamente, è successiva al pensionamento. Secondo l’Inps, la suddetta operazione di sottrazione risulterebbe poi infondata anche perché non prevista dalla legge, come del resto non è previsto che la retribuzione vada sottratta dalla pensione e non viceversa. L’Inps ha dunque sostenuto di avere fatto corretta applicazione della citata disposizione di legge, in quanto, essendo emersa la percezione del reddito da lavoro dipendente nell’ambito dell’attività istituzionale di controllo, non avendo il pensionato neppure comunicato di essersi rioccupato, ha proceduto al recupero della prestazione con effetto ex tunc, come espressamente prescrive la norma. Ciò peraltro sarebbe pienamente conforme, oltre che alla lettera della legge, anche alla sua ratio, avendo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 affermato che *“la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato ..., e mette a rischio l’obiettivo occupazionale”*.

Con memoria del 10 novembre 2023, si è costituito Giuseppe Gavazzi, chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellato ha osservato che l'art. 14 co. 3 citato utilizza l'espressione "*la pensione ... non è cumulabile ... con i redditi da lavoro dipendente*". Contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, l'espressione "*non cumulabile*" non è un sinonimo di "incompatibile", in quanto per incompatibilità s'intende l'impossibilità di riconoscere una prestazione laddove sussista una determinata condizione ostativa, mentre l'incumulabilità presuppone l'esatto opposto e, cioè, la possibile concorrenza fra le due situazioni, senza tuttavia la possibilità di sommarne i benefici. Tale conclusione sarebbe suffragata dall'uso delle suddette espressioni nelle accezioni indicate in svariate norme, espressamente citate dall'appellato. In senso contrario, non deporrebbe il mero obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, peraltro relativa ad un tema del tutto differente rispetto a quello in esame e, cioè, ai dubbi di costituzionalità, rispetto all'art. 3 Costituzione, del comma 3 art. 14 D. L. 4/19 laddove esclude tout court la cumulabilità di Quota 100 con il lavoro subordinato mentre la consente (seppur entro il limite del 5.000,00 € annui) per il lavoro autonomo. Con la memoria, Giuseppe Gavazzi ha anche proposto appello incidentale avverso la pronuncia del Tribunale di Brescia. Con un primo motivo, ha lamentato l'errata determinazione del quantum non cumulabile in relazione all'anno 2022. Nel dispositivo, infatti, per l'anno 2022 viene confermato l'indebito per i primi 3 mesi dell'anno (da gennaio a marzo 2022) e viene sancito il diritto del ricorrente a percepire i

restanti ratei di pensione (da aprile a dicembre) ma con detrazione dell'intero importo percepito dal lavoratore nell'anno (e, quindi, anche dell'importo percepito in relazione ai primi 3 mesi dell'anno). In questo modo, il reddito percepito nei primi 3 mesi dell'anno 2022 farebbe venir meno il diritto alla pensione per i medesimi mesi e andrebbe poi detratto, quale importo non cumulabile, anche dalla pensione dovuta per i successivi mesi. Secondo il Gavazzi, il predetto dispositivo si porrebbe in evidente contrasto, oltre che con la parte motiva della sentenza, con il disposto dell'art. 14 c. 3 D. L. 4/19 per come correttamente interpretato dal Giudice di prime cure. Il Tribunale avrebbe invece dovuto dichiarare non sussistente l'indebito comunicato con il provvedimento di riliquidazione 17 febbraio 2022 relativo ai primi tre mesi del 2022 e il diritto del ricorrente alla erogazione di tutti i ratei di pensione anticipata quota 100 per l'intero anno 2022, detratta la somma percepita a titolo di reddito da lavoro per il medesimo anno, pari ad € 16.647,88 (comprensivi dei redditi successivi al deposito del ricorso, fino a dicembre 2022). Con il secondo motivo di appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, Giuseppe Gavazzi ha chiesto di circoscrivere l'indebito ai soli ratei di pensione maturati nei mesi di rioccupazione (settembre 2021 – dicembre 2022).

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.

L'appello principale è fondato nei limiti che seguono.

In fatto, è pacifico che Giuseppe Gavazzi è titolare di pensione quota 100 con decorrenza dall'1 gennaio 2020. Il 13 settembre 2021, Giuseppe Gavazzi si è rioccupato, con contratto a tempo determinato, con scadenza originaria al 12 settembre 2022, poi prorogato fino al 31 dicembre 2022. In forza di detta nuova occupazione, l'appellato ha percepito un reddito (imponibile Irpef) di € 5.032,32 per l'anno 2021 e di € 16.647,88 nel 2022. L'erogazione del trattamento pensionistico è stata sospesa dall'1 aprile 2022, in ragione della *“incumulabilità prevista dall'art. 14 co. 3 D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.”* Inps, con comunicazione di riliquidazione del 17 febbraio 2022, ha quantificato l'indebito in € 25.605,04, pari all'intera pensione erogata nel 2021 (€ 20.7373,99), oltre alle mensilità di pensione già erogate nei primi tre mesi del 2022 (€ 4.867.05).

Tanto premesso in fatto, va ricordato che la pensione anticipata c.d. quota 100 è disciplinata dall'art. 14 del d.l. 4/2019, ai sensi del quale *“1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021*

può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...) 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”

L’istituto è stato analizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, secondo la quale “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (...) La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale -

fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.”

La Corte, seppure intervenuta rispetto ad una questione non oggetto dell'odierno giudizio (e cioè la conformità della norma all'art. 3 della Cost., nella parte in cui prevede discipline differenti in punto

cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo), ha svolto una serie di considerazioni generali sull'istituto della pensione c.d. quota 100, relative agli scopi presi di mira dal legislatore ed alle conseguenze dell'incumulabilità, che in quanto tali non risentono della questione di costituzionalità affrontata e, quindi, possono trovare applicazione anche al caso oggi in esame.

Per prima cosa, la Corte ha affermato che la prestazione in parola è particolarmente favorevole in quanto consente l'anticipazione del trattamento pensionistico senza prevedere abbattimenti e che, in considerazione di ciò, il legislatore ha previsto l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, per motivi sia di sostenibilità del sistema previdenziale, sia di promozione del ricambio generazionale.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che, per assicurare l'uscita del pensionato dal mercato del lavoro, la legge ha previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.

La Corte, quindi, ha affermato che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore, l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente determina la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.

Come già anticipato, tale conclusione appare condivisibile sia perché logicamente motivata ed argomentata, sia perché si ritiene che, ove il legislatore avesse invece voluto intendere l'espressione "*non cumulabile*" nel senso suggerito dalla difesa di Giuseppe Gavazzi,

avrebbe senz'altro descritto le modalità applicative della disposizione, cosa che invece non ha fatto.

In altri termini, se il legislatore avesse inteso il termine “*non cumulabile*” come suggerito dalla difesa del Gavazzi, avrebbe senz'altro disciplinato il meccanismo relativo alla detrazione della retribuzione dalla pensione di cui l'appellato chiede l'applicazione. Invece, tale meccanismo non è in alcun modo previsto.

Né, del resto, depongono in senso contrario le norme citate dall'appellato (art. 9 D. L. 791/71 “*l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti*”, art. 3 L. 407/90 “*Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori*

dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più *favorevole*"; art. 19 D. L. 112/08 "*a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente*", art. 1 c. 43 L. 335/95 "*Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti*", art. 6 D. M. 16 dicembre 2019 "*La pensione di inabilità di cui al presente decreto: a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma; b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della*

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; c) è incumulabile con altri *benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente*").

È vero, infatti, che in tali norme vengono utilizzate le espressioni “(non) *cumulabile*” e “(non) *compatibile*”.

Tuttavia, nulla in esse suffraga l’interpretazione dell’espressione “*non cumulabile*” suggerita dall’appellato, e ciò tantopiù che la stessa viene utilizzata solo con riferimento al concorrere di diverse prestazioni previdenziali o assistenziali tra loro e non al concorrere di prestazioni e redditi da lavoro, come invece accade nel caso di specie. Inoltre, nell’unica norma in cui i due termini vengono usati contemporaneamente (art. 6 D. M. 16 dicembre 2019), l’espressione “*incompatibile*” si riferisce al rapporto tra la percezione della pensione e lo svolgimento di un’attività lavorativa e non invece alla relazione tra la percezione della pensione e la percezione di un reddito da lavoro, come nel caso di specie. Di conseguenza, trattandosi di fattispecie significativamente diverse da quella oggetto di giudizio, non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d’esame. Peraltro, si osserva che nessuna di tali norme delinea il meccanismo di detrazione della retribuzione dalla pensione suggerito dalla difesa di Giuseppe Gavazzi.

In conclusione, l’appello principale va accolto nel senso di far discendere dall’espressione “*non cumulabile*” la sospensione dell’erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo.

Tuttavia, come richiesto da Giuseppe Gavazzi con l'appello incidentale condizionato, si ritiene che la sospensione riguardi i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente e non tutti i ratei dell'anno di riferimento.

Ciò in quanto le norme invocate dall'Inps non prevedono una decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, sanzione che avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando essa la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.

In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con i redditi da lavoro dipendente.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia" utilizzata dall'art. 14 del d.l. n. 4 del 2019. Tale espressione, infatti, è tesa soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vale il divieto di cumulo. Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma la sospensione dell'erogazione della pensione interviene solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro, aveva pieno diritto di beneficiare

della pensione.

L'interpretazione qui accolta pare trovare conferma nella stessa circolare dell'Inps n. 117 del 9 agosto 2019 (*"Pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa*"), la quale al punto 1.4 dispone: *"Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento."* La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.

Ne segue che, in riforma della sentenza n. 393/2023 del Tribunale di Brescia, dev'essere accertato il diritto di Giuseppe Gavazzi di percepire la pensione soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 27 febbraio 2022 e del conseguente indebito, limitatamente ai ratei di pensione dovuti da gennaio ad agosto 2021, mesi nei quali il

pensionato non ha percepito redditi da lavoro dipendente.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- 1) in riforma della sentenza n. 393/2023 del Tribunale di Brescia, accerta il diritto di Giuseppe Gavazzi di percepire la pensione soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione del 27 febbraio 2022 e del conseguente indebito, limitatamente ai ratei di pensione dovuti da gennaio ad agosto 2021;
- 2) rigetta nel resto il ricorso di primo grado;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Brescia, 21 dicembre 2023

Il Consigliere estensore

(dott.ssa Laura Corazza)

Il Presidente

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)